



PEGASO

Università Telematica

D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO ACCADEMICO DEI TITOLI ESTERI DI DOTTORATO DI RICERCA

1. PREMESSE

La valutazione di un dottorato estero ai fini dell'ottenimento del titolo italiano di Dottorato di Ricerca può produrre i seguenti risultati:

1. (A) **il rilascio diretto** del corrispondente titolo italiano di Dottorato di Ricerca;
2. (B) **il rilascio condizionato** al conseguimento del corrispondente titolo italiano di Dottorato di Ricerca tramite l'obbligo di colmare requisiti di natura accademica richiesti da parte dell'Università Telematica Pegaso S.r.l.;
3. (C) **il diniego al riconoscimento** del titolo estero nel caso di "differenza sostanziale".

Ai fini della valutazione del titolo estero di dottorato per il **rilascio diretto (A)** del titolo italiano di Dottorato di Ricerca, il titolo estero dovrà sempre rispettare **tutte** le seguenti caratteristiche:

- *Essere titolo ufficiale di terzo ciclo di dottorato del sistema estero di riferimento, rilasciato da una istituzione ufficiale del sistema estero;*
- *Conferire i medesimi diritti accademici nel sistema estero di riferimento;*
- *Presentare i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente in termini di durata, natura di ricerca e modalità di ottenimento;*
- *deve essere attivo presso l'Università Telematica Pegaso S.r.l. un titolo di Dottorato di Ricerca nel medesimo settore con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.*

Tali requisiti valgono per tutti gli studenti con titolo estero di dottorato, indipendentemente dalla loro nazionalità, sia per i titoli rilasciati nei Paesi dell'Unione Europea (UE) che in quelli non-UE.

Nel caso di **rilascio condizionato (B)** al fine del successivo ottenimento del Dottorato di Ricerca italiano, **tutte** le caratteristiche indicate ai fini del rilascio diretto dovranno essere soddisfatte.

Nel caso in cui le caratteristiche indicate per la possibilità di riconoscere il titolo estero non siano tutte soddisfatte, si procederà ad un **dinego al riconoscimento (C)**. Tale diniego potrà anche avvenire nel caso sussista una o più "differenze sostanziali" del titolo estero rispetto a quello italiano, secondo i principi della Convenzione di Lisbona e in considerazione sia degli elementi del titolo, estero, sia dell'istituzione che lo ha rilasciato e infine anche in considerazione dell'assetto e della normativa vigente in Italia nel settore della formazione superiore.

Al fine del riconoscimento del Dottorato estero, deve essere verificato anche il precedente titolo estero o italiano col quale è stato consentito l'accesso al Dottorato stesso. Tale titolo deve essere comparabile ad una qualifica di Laurea Magistrale in Italia, ovvero, essere un titolo ufficiale di secondo ciclo di natura accademica anche ottenuto all'estero.



PEGASO

Università Telematica

D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Possono presentare domanda di riconoscimento del titolo estero di Dottorato di ricerca i cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, titolari del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

La domanda di riconoscimento può essere presentata in qualsiasi momento.

2. VERIFICA AMMINISTRATIVA PRELIMINARE

Gli interessati a richiedere una **verifica amministrativa preliminare** devono inviare e-mail a valutazione.dottoratoestero@unipegaso.it, mettendo in conoscenza l’Ufficio Dottorati di Ateneo, compilando l’Allegato I “*Richiesta prevalutazione titolo di dottorato estero*” indirizzata corredata dalla seguente documentazione:

1. titolo di dottorato estero;
2. titolo italiano di secondo ciclo che ha consentito l’accesso al corso di dottorato estero, in caso di titolo estero copia del diploma di primo e di secondo livello e certificazione relativa agli esami sostenuti accompagnato da relative dichiarazioni di valore;
3. attestazione/certificazione rilasciata dall’istituzione estera, attestante gli elementi, la durata e le attività del dottorato, svolte al fine del conseguimento del titolo di dottorato. In alternativa, per i Paesi UE e, purché riporti le medesime informazioni, Diploma Supplement rilasciato dall’istituzione estera;
4. abstract della tesi di dottorato (in italiano o in inglese).
5. dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana competente per territorio dalla quale risulti espressamente: la durata legale minima del corso di dottorato frequentato come prevista dall’ordinamento universitario estero (ai fini del riconoscimento tale durata non deve essere inferiore a quella minima di tre anni prevista dalla normativa italiana sul dottorato di ricerca) e la natura giuridica dell’Università con evidenza della capacità a rilasciare titoli validi nel proprio territorio nazionale, in alternativa originale o copia autenticata del titolo di Dottorato estero, conseguito presso una Istituzione della formazione superiore ufficiale estera, con attestato di comparabilità e attestato di verifica rilasciati dal centro ENIC-NARIC italiano- CIMEA;
6. dichiarazione di atto notorio relativa alla conformità all’originale dei documenti presentati;
7. un documento di riconoscimento in corso di validità.

A seguito della presentazione dell’istanza di riconoscimento del Dottorato di Ricerca estero, secondo le modalità previste, gli uffici amministrativi competenti per materia espleteranno un controllo di regolarità formale sulla documentazione menzionata.

L’ufficio preposto verificherà se è *attivo presso l’Università Telematica Pegaso S.r.l. un titolo di*



PEGASO

Università Telematica

D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Dottorato di Ricerca nel medesimo settore con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.

Lo stesso ufficio accerterà l'autenticità della documentazione presentata in relazione all'ufficialità e alla denominazione del titolo, lo status e la natura della istituzione che lo ha rilasciato, la natura, la durata ed il livello del titolo, la completezza di tutti i documenti richiesti ai fini del riconoscimento del titolo di studio estero e la sussistenza di tutti gli adempimenti di legalizzazione e traduzione previsti. Il titolo estero dovrà riferirsi a qualifiche rispettivamente poste dal terzo ciclo del processo di Bologna (QFEHEA) al livello 8 EQF o al livello del quadro ISCED 2011 o livello ISCED 6° pre 2011.

Il termine entro cui dovrà esaurirsi la verifica amministrativa preliminare è di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Ove l'ufficio competente dovesse rilevare incongruenze nella domanda o, comunque, la presenza di lacune documentali, potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni all'istante. La richiesta di eventuali chiarimenti o integrazioni sospende il decorso del termine indicato, che riprenderà non appena l'istante adempierà a quanto richiesto.

L'istante dovrà fornire i chiarimenti e/o le integrazioni richieste nel termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta, tranne che non rappresenti formalmente la sussistenza di una giusta causa che ne impedisca l'adempimento nel termine previsto. Trascorso tale termine, senza che venga prodotto o chiarito quanto richiesto, la domanda di riconoscimento del Dottorato di Ricerca estero si intenderà non ammissibile e consequenzialmente non sarà valutata dal Collegio dei docenti.

Al termine della verifica amministrativa preliminare l'ufficio preposto invierà l'esito al richiedente.

3. PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO

In caso di esito positivo della verifica amministrativa preliminare potrà esser presentata istanza al Magnifico Rettore compilando l'Allegato II "Richiesta di riconoscimento del titolo di dottorato estero ai sensi della L. 25 febbraio 2022, n. 15".

La domanda di riconoscimento, con la documentazione completa, deve essere inviata in formato PDF attraverso l'indirizzo PEC: protocollo@pec.unipegaso.it, inserendo come oggetto "Richiesta riconoscimento diretto Dottorato estero" ed allegando la seguente documentazione:

1. Esito della verifica amministrativa preliminare ricevuta dall'ufficio competente.
2. attestazione/certificazione rilasciata dall'istituzione estera, attestante gli elementi, la durata e le attività svolte al fine del conseguimento del titolo di dottorato. In alternativa, per i Paesi UE e, purché riporti le medesime informazioni, Diploma Supplement in lingua inglese su carta intestata dell'istituzione estera con firma e timbro della stessa;
3. dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana competente per territorio dalla quale risulti espressamente: la durata legale

minima del corso di dottorato frequentato come prevista dall'ordinamento universitario estero (ai fini del riconoscimento tale durata non deve essere inferiore a quella minima di tre anni prevista dalla normativa italiana sul dottorato di ricerca) e la natura giuridica dell'Università con evidenza della capacità a rilasciare titoli validi nel proprio territorio nazionale, in alternativa originale o copia autenticata del titolo di Dottorato estero, conseguito presso una Istituzione della formazione superiore ufficiale estera, con attestato di comparabilità e attestato di verifica rilasciati dal centro ENIC-NARIC italiano- CIMEA;

4. copia del titolo di dottorato estero;
5. tesi di dottorato in formato digitale con indicazione dell'indirizzo web del repository dell'Istituzione o della biblioteca nella quale la tesi è conservata e consultabile. In alternativa l'abstract della tesi in originale, su carta intestata dell'Istituzione che ha rilasciato il titolo o avvalorato con timbro e firma in originale dell'Istituzione stessa;
6. copia del titolo italiano di secondo ciclo col quale si ha avuto accesso al corso di dottorato estero, oppure, copia autenticata del titolo estero di secondo ciclo con legalizzazione o timbro "apostille", munita di dichiarazione di valore a cura della Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana competente per territorio o, in alternativa, munita dell'attestato di comparabilità e dell'attestato di verifica rilasciati dal centro ENIC-NARIC italiano-CIMEA;
7. traduzione ufficiale in italiano dei documenti richiesti, qualora non siano redatti in lingua inglese;
8. dichiarazione di atto notorio relativa alla conformità all'originale dei documenti presentati;
9. copia di un documento di identità in corso di validità;
10. per i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti: copia del permesso o della carta di soggiorno dal quale si evinca chiaramente il motivo del rilascio dello stesso;
11. ricevuta del versamento dell'importo di € 500,00 che deve essere effettuato mediante bonifico sull'IBAN IT49 B030 5801 6041 0057 2348 812 - BIC/SWIFT MICSITM1XXX - Istituto cassiere: Che Banca! Spa - Conto intestato a: Università Telematica Pegaso S.r.l. – Causale obbligatoria: “dati anagrafici – Richiesta di riconoscimento dottorato”.

In caso di documentazione incompleta la pratica non potrà essere attivata.

Il pagamento della tassa di riconoscimento deve essere effettuato solo dopo aver acquisito l'esito positivo della verifica amministrativa preliminare, quindi, prima dell'invio della documentazione sopracitata.

La Segreteria di Rettorato provvederà a trasmettere la domanda corredata dalla documentazione necessaria ad una Commissione, nominata annualmente con Decreto Rettoriale, che si

esprimerà, rispetto al riconoscimento accademico del titolo estero, formulando un parere di:

- a) rilascio diretto;
- b) rilascio condizionato, indicando le attività di natura disciplinare che il richiedente dovrà colmare;
- c) diniego al riconoscimento del titolo estero per differenza sostanziale.

Al termine dei lavori la Commissione preposta trasmette all’Ufficio Dottorati il proprio parere.

Nell’ipotesi **a**), l’Ufficio Dottorati trasmette alla Segreteria di Rettorato per la necessaria approvazione in Senato Accademico. A seguito di delibera del Senato Accademico, il Rettore rilascerà Decreto Rettoriale di riconoscimento in Italia del titolo di Dottorato di Ricerca.

Nell’ipotesi **b**), la Commissione preposta, nella propria delibera di riconoscimento condizionato indicherà le attività di natura disciplinare che il richiedente dovrà colmare senza che sia necessario giungere ad una immatricolazione al corso di Dottorato italiano, ma si intenderanno come facenti parte della procedura di valutazione e riconoscimento del titolo estero “ai fini del conseguimento del titolo italiano”. L’Ufficio Dottorati trasmetterà l’esito al richiedente e, a seguito dell’accettazione da parte dello stesso, comunicherà le modalità di fruizione delle attività disciplinari. L’Ufficio Dottorati, a seguito della verifica della conclusione positiva delle attività da parte del richiedente, trasmetterà alla Segreteria di Rettorato, unitamente al precedente parere della Commissione, comunicazione di conclusione positiva delle attività richieste.

A seguito di delibera del Senato Accademico, il Rettore rilascerà Decreto Rettoriale di riconoscimento in Italia del titolo di Dottorato di Ricerca.

Nell’ipotesi **c**), l’Ufficio Dottorati, a seguito di verifica degli atti con la Direzione Generale, comunica al richiedente il diniego al riconoscimento del Dottorato di Ricerca estero.

Indipendentemente dall’esito del riconoscimento la tassa versata non sarà in nessun caso rimborsata. Il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni decorrenti dall’invio della richiesta formale al Rettore.

In caso di richieste di integrazione della documentazione, il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla ricezione della documentazione stessa.